

Il provvedimento delle Entrate legato al ravvedimento e al versamento delle somme dovute

DS6901

DS6901

# Sanatoria, pagano società e soci

## Per il perfezionamento serve il modello F24 di tutte e due

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**P**er il ravvedimento per gli anni pregressi delle società trasparenti versamenti suddivisi tra società e soci: l'efficacia della sanatoria deriverà solo dal pagamento di tutte le somme che, dunque, dovranno essere effettuati da tutti i soggetti. In altre parole, ai fini del perfezionamento, non sarà sufficiente presentare il modello F24 a nome della società ma sarà necessario anche quello dei soci. Che dovranno, in concreto, suddividere anche gli importi minimi di 1000 euro mentre la società verserà esclusivamente l'Irap. Una proliferazione di modelli F24 con l'ulteriore problematica legata al fatto che, ovviamente, la compagnia sociale potrebbe essere mutata nel corso degli anni interessati dal ravvedimento. Chiusura, inoltre, per i soggetti che hanno optato per il CPB come forfetari ma che, in uno o più periodi di imposta tra il 2018 ed il 2022 avevano applicato gli ISA.

Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate sulla scorta del provvedimento attuativo emanato il 4 novembre dall'agenzia delle entrate in relazione alla sanatoria per i periodi di imposta pregressi come disciplinata dalla legge di conversione del dl 113 del 2024.

Provvedimento che non identifica alcun altro adempimento da effettuare se non quello legato al versamento delle somme dovute. L'articolo 2 quater del dl 113 del 2024 afferma, come noto, che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al CPB entro lo scorso 31 ottobre 2024, possono adottare il regime di ravvedimento previsto dal medesimo articolo determinando un incremento della base imponibile correlato al punteggio ISA dei diversi periodi di imposta interessati tra il 2018 ed il 2022. Sul predetto incremento viene poi applicata una imposta sostitutiva, in prima battuta,

delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con misura scaglionata. Dal tenore letterale della norma correlata al fatto che la scelta per il CPB nel caso delle società era da effettuarsi appunto, da parte del soggetto societario, derivava la logica conseguenza che l'incremento dovesse essere calcolato sul reddito del soggetto societario stesso con conseguente versamento unitario dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Come, peraltro, si poteva evincere dalla risoluzione n. 50 nella quale è stato istituito un apposito codice tributo per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Leggendo il provvedimento dell'agenzia delle entrate e valutando il caso delle società trasparenti (di persone e di capitali) emerge, invece, una soluzione diversa. In sostanza la società dovrà premurarsi di effettuare il versamento IRAP; secondo il punto 3.2 del provvedimento il versamento delle imposte sostitutive sui redditi e delle relative addizionali deve essere effettuato, invece, dai soci.

Poiché il provvedimento parla di presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima od unica rata e riconnette il perfezionamento del ravvedimento, in caso di pagamento rateizzato, al versamento di tutte le rate, si assisterà in concreto ad una proliferazione di modelli di pagamento con conseguenze potenzialmente rischiose per la tenuta della sanatoria stessa. Si pensi al caso della società che versa complessivamente l'IRAP e ad un socio che, invece, non effettua tutti i pagamenti rateizzati.

La conseguenza è la sanatoria sarebbe inefficace sul socio che, in quanto persona fisica, non ha optato per il CPB perché l'opzione è stata effettuata dalla società. Ma, in linea di principio, la contestazione ex articolo 39 del dpr 600 del 1973 sarebbe preclusa nei confronti della società in quanto detto soggetto ha perfezionato la sanatoria. Tenendo presente però che, co-

me noto, nel caso delle società trasparenti è la contestazione di maggiore reddito sulla società che può innescare la rettificazione nei confronti del socio. Nel CPB, sicuramente richiedere il versamento pro quota dell'imposta sostitutiva sull'eventuale maggior reddito derivante dalla proposta ai soci ha un senso mentre, nel caso del ravvedimento il fatto che l'opzione per il CPB sia stata effettuata dalla società deve avere come conseguenza logica il fatto che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato dal medesimo soggetto che ha optato per il concordato senza una "suddivisione". Peraltro, sotto l'aspetto operativo l'indicazione contenuta nel provvedimento comporterebbe che:

in ipotesi di determinazione di una imposta sostitutiva di 1000 euro, detto importo sarà da suddividere pro quota tra i soci;

poiché l'arco temporale coperto dalla sanatoria è ben antecedente al momento di effettuazione concreta della stessa, è evidente che la compagnia sociale potrebbe essere medio tempore mutata e questo potrebbe incidere pesantemente sulla sanatoria stessa;

nei casi in cui siano stati già effettuati dei versamenti a nome della sola società (tenendo presente quanto osservato in relazione al contenuto della risoluzione n. 50), è del tutto evidente che detti pagamenti dovranno essere considerati validi.

Altro punto da evidenziare alla luce del provvedimento è la chiusura che viene disposta nei confronti dei soggetti che hanno aderito al CPB come forfetari ma che, in uno o più periodi tra il 2018 ed il 2022 hanno applicato gli ISA.

La norma di riferimento parlava di adesione al CPB ai sensi degli articoli 6 e seguenti mentre il provvedimento si riferisce a chi ha aderito al CPB secondo le modalità degli articoli da 10 a 22. Detti soggetti, dunque, non potranno aderire al ravvedimento sulla base del provvedimento fermo restando che la norma, invece, con-



sentirebbe una soluzione oppo-  
sta.

DS6901 Da ultimo va segnalato co-  
me il provvedimento non im-  
ponga ulteriori adempimenti  
oltre il pagamento e, median-  
te apposito allegato, si forni-  
scono le indicazioni dei righi  
della dichiarazione da assume-  
re per determinare l'incremen-  
to della base imponibile. ■